

Le dichiarazioni delle parti nel processo canonico (I)

Daniela TREGLIA¹

Abstract

The origins of procedural action date back to the Roman era, and the procedural rules have since been the subject of numerous transformations, in particular the institutes of evidence. The statements of the parts constitute one of the main means of proof in the preliminary phase and their probative value has been differently conceived by the legislation of the canon law. These are assessed by the munus iudicandi judge, iuxta alligata et probata, involving the christifidelis in every aspect, both criminal and procedural law having as purpose the salus animarum.

Keywords: depositio, munus iudicandi, ab onere probandi, iuxta alligata et probata, vis probativa, adminnicula.

SOMMARIO: 0. Premessa; 1. Evoluzione storica del processo fino al Codice del 1983; 1.1 Origine dell'azione processuale; 1.2 *L'aequum iudicium*; 1.3 Il processo romano canonico; 1.4 Il processo nel CIC del 1983; 2. La prova in particolare; 2.1 Le radici storiche; 2.2 Mezzo di prova nell'attuale CIC; 3. Le dichiarazioni delle parti; 3.1 La dichiarazione; 3.2 Fonti storiche; 3.3 La prospettiva nel CIC del 1983; 3.4 La classificazione delle dichiarazioni; 3.4.1 Fuori dell'interrogatorio; 3.4.2. Nell'interrogatorio; 3.4.3. Prima del processo; 3.4.4 Il giuramento; 4. Il valore probatorio; 4.1. Il ruolo dell'istruttoria; 4.2. La valutazione delle dichiarazioni; 4.3. La certezza morale; 5. Conclusioni²

Premessa

L'argomento affrontato all'interno della presente trattazione è un istituto tipico del diritto canonico: le dichiarazioni delle parti nel processo canonico. Si tratta di una specie particolare di comportamento manifestativo che nel corso dei secoli ha subito travagliate trasformazioni,

¹ Daniela Treglia, dottore in Scienze Giuridiche, Università degli studi di Cassino.

² La seconda parte dell'articolo verrà pubblicata nel prossimo numero della rivista. Qui sarà sviluppato solo il primo punto del sommario (n. red.)

pur sempre nella sua accezione originaria risalente al diritto romano, ed intesa come particolare “comportamento manifestativo volto ad affermare o manifestare al giudice ciò che si sa circa un fatto controverso o sui suoi protagonisti”.

L’esposizione illustrata vuole farci attenti alle norme dell’ordinamento canonico che, a differenza di quello statale diretto ai cittadini, cioè individui che non sono appartenenti ad altri Stati e quindi sottoposti ad altri ordinamenti, è rivolto a persone che in ordine ai loro interessi temporali sono sottoposti agli ordinamenti statali. Dette norme sono applicate solo in vista del benessere spirituale degli individui, cioè del fine ultimo, ultraterreno, ove la Chiesa è fatta carico di tale attuazione al fine della salvezza delle anime.

Le origini dell’azione processuale risalgono all’epoca romana e l’evoluzione della disciplina viene illustrata nel presente lavoro al primo capitolo. Le prime fonti processuali risalgono al V sec. a. Chr. ove il carattere privatistico devolveva la competenza per la risoluzione delle controversie tra due soggetti ad un iudex, in base a poteri religiosi e divini.

Dopo il periodo romano, con l’imperatore Giustiniano il processo abbandona il carattere privatistico lasciando posto a quello pubblico svolto dinanzi agli organi statali. Solo nel XII secolo si ha con Graziano uno sviluppo senza confronti della scienza del diritto canonico e le sue opere, tra cui *in primis* il *Decretum Magistri Gratiani*, con le immistioni delle culture europee mutarono l’onere della prova come un vantaggio concesso al convenuto, con la conseguente scomparsa dell’oralità, sostituita dalla forma scritta.

A seguito dell’eco dei cultori del diritto canonico riguardo la necessità di una collezione che sintetizzasse le norme sparse in numerosi documenti, nel 1917 venne promulgata la prima codificazione, la quale unificò tutte le raccolte, ma escluse alcune materie. Ciò comportò la necessità di realizzare una nuova codificazione ed i lavori di revisione, annunciati dal Pontefice Giovanni XXIII, si conclusero con la costituzione *Sacrae Disciplinae*

Leges la quale promulgò, ad opera di Giovanni Paolo II, l'attuale codice di diritto canonico.

Nel secondo capitolo, dopo aver menzionato la struttura del processo contenzioso ordinario, l'attenzione viene spostata sulla fase istruttoria del processo e, nella fattispecie, alla prova. L'istituto probatorio costituisce il fulcro e la parte dispositiva della sentenza, ove il giudice, in *foro fori*, consuma l'editto finale della certezza morale che rende giusta la decisione.

La prova è stata fonte di recenti studi, giacché in passato non esisteva una teoria giuridica delle prove, ed il giudice con il ricorso alle divinità basava la sua decisione a favore di una delle parti in giudizio mediante l'emozione e l'intuizione. Per trovare un regime marginale delle prove bisogna attendere le opere della retorica, le quali riferivano la *probatio* ad uno *status*; una teoria sostenuta anche da Cicerone. Il concetto ciceroniano si basava sui centri di argomentazione e della rilevanza della prova, e fu ampiamente assimilato dalla dottrina processuale successiva da numerosi studiosi, i quali, la inclusero nelle opere postume all'emanazione del Codice Pio-Benedettino. Le tendenze successive hanno poi comportato il passaggio della prova dalla concezione argomentativa a quella dimostrativa definendola "Evidentia", cioè in grado di rivelare la verità e presumere l'illuminazione divina della conoscenza.

Il codice canonico vigente in merito all'istituto probatorio stabilisce che non necessità di prova ciò che la legge dice vada presunto, e quel che una parte asserisce e l'altra non contesta a meno che la prova non sia stata richiesta dal diritto o dal giudice.

Nel processo gli istituti probatori sono differenti e non tutti hanno la stessa rilevanza, essi si distinguono in: dichiarazioni delle parti, prova documentale, testimoni e testimonianze ed infine perizie.

Le dichiarazioni delle parti costituiscono uno dei mezzi di prova della fase istruttoria e sono esposte nel terzo capitolo. Tale mezzo di prova designa una specie particolare di comportamento manifestativo, come già detto, e per comprenderne l'evoluzione viene esposta la posizione dottrinale-giurisprudenziale a partire alle prime fonti neo-testamentarie. Le

dichiarazioni delle parti, a differenza della concezione attuale, in passato non godevano di autonomia e ad esse era preferita la prova documentale, in specie nel periodo classico e nell'ambito delle costituzioni imperiali. Le regole procedurali hanno tutte avuto una differente visione delle testimonianze, difatti, i retori come Cicerone e Quintiliano ritenevano equivalenti la prova documentale e quella per testimoni. Tale riconduzione venne sostenuta anche dall'imperatore Costantino, seppure con dei limiti alle testimonianze riguardo i soggetti ad essere ammessi nel processo, ed un elenco dei teste viene fornito dal Decreto di Graziano, contenente un tessuto di brani provenienti dal Digesto e dal Codice Giustiniano.

Tuttavia, il valore probatorio delle parti è stato differentemente concepito dalle legislazioni codiciali. Il codice attuale ha, difatti, collocato tale strumento al primo posto tra i mezzi di prova, con l'intento di rimuovere quell'allusione di sospetto che le precedenti norme tenevano riguardo alle deposizioni delle parti, motivata dall'incredulità degli esseri umani.

Le dichiarazioni sono state disciplinate in differenti istituti: fuori dell'interrogatorio, nell'interrogatorio, prima del processo ed infine giuramento; e nella trattazione che segue sono singolarmente illustrate.

Da ultimo, il quarto capitolo espone il valore probatorio delle dichiarazioni, sia riguardo alla produzione che la valutazione. L'elemento caratterizzante la razionale e complessa attività istruttoria è l'esistenza di una vera e propria tecnica giudiziale, grazie alla quale il *munus iudicandi* può essere distinto da ogni altro tipo di attività ecclesiale. In tale ambito il potere investigativo del giudice è delimitato alla preventiva istanza delle parti, attesa la *cognitio previa* dell'oggetto della lite ed utilizzando un *modus procedendi* estremamente duttile. Nella raccolta della prova orale, al magistrato ecclesiastico spetta rispettare le forme imposte dalla legge per la conduzione legittima dell'accertamento probatorio. Il riscontro è teso alla scoperta della verità mediante la preparazione culturale ed umana del giudice istruttore, focalizzando tutti gli elementi essenziali delle dichiarazioni da cui si possono evincere elementi utili per la ricostruzione

di ogni fattispecie di accertamento. Il giudice deve valutare l'efficacia delle prove *ex sua scientia et conscientia*, coadiuvato dal dettato normativo, tra cui il tener conto della condizione e dell'onestà della persona, ossia la credibilità soggettiva ed oggettiva della parte. Ulteriore criteri sono rappresentati dall'attendibilità della fonte di conoscenza del dichiarante, dalla coerenza intrinseca di ciò che è affermato dalle parti o dai testi ed infine dalla coerenza esterna. Le dichiarazioni delle parti circa la ricostruzione del fatto giuridico non costituiscono pienezza probatoria, ma si basano sui singoli fatti giuridici che la supportano ed a riguardo sovengono i criteri dianzi menzionati. Inoltre, in relazione al *thema o factum probandum*, i fatti storici sono fatti secondari che connessi a quelli giuridici permettono ugualmente di raggiungere la certezza; si tratta delle prove indirette o indizi che confermano i fatti dichiarati dalle parti. In merito a ciascuna tipologia di dichiarazioni dei teste la valutazione è differente ed basata sul libero apprezzamento del magistrato ecclesiastico, ad eccezione del giuramento. A seguito della valutazione delle affermazioni delle parti l'istruttore forma il suo il giudizio finalizzato al raggiungimento della certezza morale facendo un intimo interiore esame della sua coscienza che corrisponda con l'esterno sentire, dunque provvede all'emanazione della sentenza.

1. Evoluzione storica del processo fino al codice del 1983

1.1 Evoluzione dell'azione processuale

Le origini dell'azione del processo canonico risalgono all'epoca romana e la sua evoluzione si è avuta in circa XXV secoli, dal V secolo a. Chr. al XX secolo p. Chr., ossia fino all'emanazione del Codice vigente che ne disciplina l'azione.

In epoca romana l'azione del processo era formulata come l'originaria difesa privata organizzata e disciplinata dallo Stato romano che interveniva per imporre alle parti in contesa un arbitrato e che in *litiscontestatio* tra due soggetti devolveva ad un *iudex* (privato cittadino anch'esso designato da magistrato) la decisione di un accordo tra le parti. Tale sistema si basava

sulla difesa privata e fu chiamato “*Ordo iudiciorum privatorum*”,³ venne applicato fino al III secolo p. Chr. e può essere considerato il fulcro di tutta la storia del diritto processuale e della società della Roma repubblicana.

Nel secolo successivo però, scompare il carattere privatistico del processo e viene lasciato posto a quello pubblico che si svolge dinanzi ad organi statali. Infatti esso si realizza dinanzi al giudice, che è organo dello Stato ed ha funzione di riconoscere e applicare il diritto al caso concreto, non è più necessaria la *litiscontestatio* dell’*ordo*, ma l’attore per far valere il suo diritto (ossia la sua richiesta) instaura il processo mediante il *libellus conventionis*.

Oltre alle modifiche apportate al modo d’instaurazione del processo, ne sono apportate altre sull’ammissione delle prove, è cioè creato un nuovo istituto dell’azione processuale. La stessa competenza del giudice non deriva più da una divinità o da poteri religiosi, bensì dalla legge; nascono tra l’altro anche i processi brevi detti *speciali* ed applicati alle questioni che richiedono maggiore rapidità.

Come già detto, anche le prove processuali subiscono un’evoluzione, passando dall’epoca romana a quella giustiniana dopo il V secolo p. Chr.; esse a differenza dell’epoca romana non sono più assegnate ai retori, cui spettavano come materia loro riservata e che erano regolate mediante le costituzioni imperiali, ma divengono competenza del giudice⁴. Le prove vengono classificate in una gerarchia immutata anche nelle epoche successive e suddivise in:

- Documenti, nati nel periodo classico e valutati dall’imperatore Costantino della stessa forza probatoria da riconoscere ai testimoni (C I, 4, 21, 15); erano suddivisi in documenti pubblici, considerati da privilegiare per attendibilità, ed in documenti privati (C I, 8, 17, 11, 1);

³ A. BUCCI, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell’atto processuale. Un approccio storico giuridico alle attuali prospettive*, [Collana Studia et Documenta – Vol. V – Academia Historico – Iuridico – Theologica Petrus Tocănel] Ed. Serafica, Roman 2003, 31-33.

- Deposizione testimoniale, considerata equivalente a quella documentale dalla legislazione costantiniana;
- Prove legali, la cui efficacia era stabilita dal diritto e che vennero ulteriormente classificate in: confessione, giuramento decisorio, giuramento suppletorio e presunzioni.

1.2 *L'aequum iudicium*

Da tale suddivisione sono state escluse le prove retoriche, la cui importanza è nota, essendo queste quelle che, in realtà, disciplinano il processo. E' la retorica stessa che permette la logica del dialogo caratterizzata dall'aspetto competitivo della discussione (come sosteneva Aristotele). Tale schema retorico permette tra l'altro di identificare i tipi e le categorie di prove, la loro assunzione ed utilizzazione fino a determinarne i relativi criteri di esclusione e di rilevanza. Il rispetto delle regole fissate dalla retorica non può che portare ad un giudizio equo ossia secondo quanto affermava Cicerone "può essere affermato processualmente *aequum* soltanto nel caso in cui il dibattito tra accusato e accusatore si svolga in condizione di assoluta ed effettiva parità"⁵.

Difatti secondo il Cerami, che ha ripreso la fonte dell'*aequum iudicium* di Cicerone, i tre fattori che concorrono a dar vita ad esso sono:

- 1 L'esercizio della *iurisdictio*, nella fase *in iure*;
- 2 L'esercizio dell' *officium iudicis* nella fase *apud iudicem*;
- 3 La parità del ruolo processuale delle parti.

La parità del ruolo processuale delle parti ha un'assoluta preminenza sia nel processo civile (privato) che in quello penale, e l'*aequitas* diventa il nodo fondamentale di tutta l'attività processualistica romana, sia nel campo del diritto civile che penale.⁶

⁴ A. BUCCI, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell'atto processuale*, op. cit., 35-36.

⁵ *Ibidem*, 117 e ss.

⁶ *Ibidem*, 41.

1.3 Il processo romano canonico

Su queste basi si svolge il diritto processuale successivo, il quale viene arricchito da immistioni delle culture germanica, franca e longobarda che mutarono l'onere della prova come non più imposto all'attore, bensì come un vantaggio concesso al convenuto. Tale discrepanza tra la tradizione franco-longobarda e quella romana venne mediata dalla Chiesa con il suo diritto a partire dal XII secolo, la quale apportò notevoli modifiche che diedero vita al processo romano-canonico. Questi risultò caratterizzato *in primis* dalla scomparsa dell'oralità che venne sostituita con la forma scritta⁷, dalla valutazione del giudice non più *secundum conscientiam*, ma *iuxta alligata et probata* ed infine dall'affermazione della rappresentanza processuale.

Il processo civile iniziava con la presentazione del libello, si svolgeva attraverso fasi distinte, si fornivano documenti e mezzi di prova e si concludeva con la sentenza dalla quale nacque l'appello. Tutta questa procedura risultò però macchinosa e venne snellita sulla base delle due Decretali *Saepe* (1311) di Clemente V, che riprese gli scritti di Innocenzo III, e *Dispendiosam* (1313) che riprese quelli di Alessandro III; esse affermarono che si procedesse “*simpliciter et de plano ac sine strepitu iudicii et figura*”⁸; tale nuova impostazione ebbe tanto successo da sostituirsi al processo ordinario.

Ma è nell'ambito delle prove, più che in altri settori del diritto processuale, che il diritto della Chiesa fa da mediazione e da legame tra il sistema giuridico romano e l'epoca moderna, tanto da meritarsi, ed a buon diritto, il titolo di diritto romano-canonico. Con questa eredità si è giunti all'attuale codificazione latina attraverso quella piano-benedettina,

⁷ Cfr. *ibidem*. Il primo documento in cui si precisa la forma scritta risale al Concilio Lateranense IV nel 1215, successivamente accolto nel Codice pio-benedettino del 1917. Dopo il Laterano IV, e per tutto il medioevo guadagnò sempre più spazio la scrittura unitamente alla presenza dell'oralità nel processo.

⁸ Decretale *Dispendiosam*, in *Clem.*, 2, 1, 2.

arricchita da una vasta tradizione di studi ove si ha il concetto classico di prova come *argumentum*, cioè strumento di persuasione nei confronti del giudice, ma anche come sillogismo giudiziale.

Ulteriore arricchimento si ebbe con le posizioni del Savigny, ma soprattutto con Giuseppe Chiovenda, fondatore della scienza processualistica italiana, che definì il processo come un'unità non soltanto a causa dei vari atti che lo compongono e che sono collegati tra di loro da uno scopo comune, ma lo definì così perché ha visto soprattutto una unità giuridica in esso, un'opera giuridica, in altre parole, un rapporto giuridico. Una definizione questa che deriva dal vero termine *processus* imposto ad opera dei canonisti, come complesso di atti processuali e che i romani chiamavano *iudicium*.

Con la codificazione del 1917, promulgata da Benedetto XV con la costituzione “*Providentissima Mater*”⁹, vennero unificate tutte le raccolte, specie per avere una chiara sistemazione dell'ordinamento processuale, ma restarono escluse alcune materie.

1.4 Il processo nel CIC del 1983

Per questo motivo, già su proposta del pontefice Paolo VI iniziarono nel 1965 i lavori di revisione che si protrassero per tutto il pontificato di Paolo VI e terminarono durante i primi anni del pontificato di Giovanni Paolo II. Il 25 gennaio del 1983 Giovanni Paolo II, con la Costituzione apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*¹⁰ promulgò l'attuale codice di diritto canonico (*Codex Iuris Canonici*). Il processo canonico è disciplinato nel Libro Settimo del Codice, dal canone 1400 al 1752. Esso presenta 353 canoni sulle norme procedurali. Stabilisce le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, i gradi di giudizio e l'appello, la Segnatura apostolica, le procedure amministrative per i tribunali e le regole

⁹ BENEDETTO XV, Bolla *Providentissima Mater*, 1917.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*, 1983

per gli uffici che si occupano di dirimere contenziosi riguardanti l'esercizio dell'autorità amministrativa¹¹.

Il processo canonico a differenza di quello civile, si presenta come un diritto fondato sulla persona e che pone come fine la *salus animarum*¹², la salvezza cioè del singolo che viene proiettato verso un futuro che non appartiene alla storia. Esso è un diritto che avendo come fine l'attuazione di un disegno che è fuori dalla storia, considera quest'ultima, è vero, come la realizzazione dell'uomo, ma sempre come un viatico e passaggio ad una realizzazione superiore. La Chiesa è strumentale alla realizzazione di questo futuro che va comunque sollecitato.

Soggetto alle leggi ecclesiastiche non è né il legislatore, per il principio che *nemo potest iurisdictionem in se habere*, né il suo successore perché *par inparem non habet imperium*. Vi sono sottoposti, invece, per obbligo giuridico, tutti i battezzati, coloro che costituiscono il Popolo di Dio, eccezion fatta per coloro che sono *sufficienti rationis usu gaudent, e septimum annum expleverunt*¹³. Tutta l'azione giudiziaria della Chiesa ed il fondamento dell'attività processuale è fondata sul cardine dell'equità canonica, nel senso che essa è il modo con il quale la norma suprema si afferma nella sua sovranità sopra tutte le determinazioni di se stessa, che sono le altre norme. Per quanto riguarda la struttura del processo contenzioso ordinario, il codice individua quattro momenti successivi:

- Introduzione della causa, che è una fase preparatoria del giudizio;

¹¹ M. PETRONCELLI, *Diritto Canonico*, Napoli 1998, 37 – 67.

¹² A. BUCCI, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell'atto processuale*, op.cit., 113. Cfr. S. VILLEGIANTE, "Il Principio del contraddittorio", in AA.VV., *Dilexit Iustitiam Studia in bonorem Aurelii Card. Sabattani*, LEV, 1984, 352: "la *salus animarum* è sempre la suprema lex che, anche nel processo, condiziona sia l'attività delle parti che quella del giudice, tutti legati da un vincolo di lealtà e probità che non può avere pari in altri sistemi processuali e che supera e trascende ogni interesse privato".

¹³ Can. 11: "Alle leggi sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso della ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, abbiano compiuto il settimo anno di età.

- Fase istruttoria, in cui si raccolgono le prove del fondamento della domanda attrice ed eventualmente le argomentazioni in contrario che la parte convenuta adduce;
- Discussione della causa, in cui le parti, attraverso i loro patroni svolgono gli argomenti di diritto e di fatto a favore delle loro rispettive tesi;
- Fase decisoria, in cui il giudice, che siede imparziale di fronte alle parti, esprime la sua decisione.

L'introduzione della causa consta di un libello introduttivo di due o più soggetti quali l'attore e il convenuto, una citazione e di una contestazione della lite. Il giudice inizia l'esame della causa solo su presentazione della domanda da parte di chi vi ha interesse o dal promotore di giustizia, quale tutore del bene pubblico (can. 1501)¹⁴. L'istanza che viene presentata al giudice per proporre l'oggetto della controversia richiedendo il suo interesse si chiama "libello" (can. 1502)¹⁵. Il libello è scritto, ma il giudice può ammettere anche una domanda orale, che il notaio redigerà per iscritto, qualora l'attore non possa presentare un atto redatto per iscritto o la causa comporti una ricerca facile e di scarsa importanza.

La domanda da rivolgere al giudice per essere tale deve rispondere a determinati requisiti perché deve:

- a) indicare davanti a quale giudice si chiede l'introduzione della causa, qual è il contenuto della pretesa avanzata e contro chi essa è avanzata;
- b) indicare le ragioni di diritto su cui l'attore fonda la sua domanda, almeno in riassunto i fatti e le prove che suffragano la pretesa dell'attore;
- c) portare la sottoscrizione dell'attore o del suo procuratore, ove questi abbia già avuto mandato, con l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui l'attore o il difensore abitano o dicono di risiedere per la notifica;

¹⁴ Can. 1501: "Il giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga presentata, a norma dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal promotore di giustizia".

d) indicare il domicilio del convenuto, perché possa essere rintracciato dal tribunale (can. 1504)¹⁶.

Il giudice, se è unico, o il presidente del tribunale collegiale, constatato che la lite è di sua competenza e che l'attore ha la legittima capacità di stare in giudizio, con suo decreto deve ammettere o respingere il libello al più presto. Il libello potrà essere respinto in caso di incompetenza dell'organo giudiziario adito, dubbio della capacità di stare in giudizio dell'attore, inosservanza delle prescrizioni sul contenuto del libello od infine se non vi è fondamento nella causa né è possibile che emerga nel processo. Viene comunque data però la possibilità di presentare allo stesso giudice altro libello, che si dirà emendato, correttamente redatto, contro di cui la parte può proporre appello motivato al collegio o al tribunale superiore, se il libello è stato respinto dal presidente, perché la questione della reiezione sia decisa con la massima celerità (can 1505)¹⁷.

Se invece il giudice entro un mese dalla presentazione del libello non ha emesso alcun decreto, e per quanto sollecitato con istanza della parte interessata, ha lasciato trascorrere dieci giorni dalla data dell'istanza sollecitatoria, il libello va considerato ammesso. Vengono dunque citate le parti per la contestazione della lite e nel decreto di ammissione del libello il giudice stabilisce se esse devono rispondere per iscritto alla chiamata in giudizio o presentarsi dinanzi a lui per concordare dubbi, in seguito alle

¹⁵ Can. 1502: "Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice".

¹⁶ Can. 1504: "Il libello con il quale s'introduce la lite deve: 1) esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi; 2) indicare su quale diritto si fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto e asserito; 3) essere sottoscritta dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l'attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti; 4) indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto".

¹⁷ Can. 1505: "Il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato che la cosa è di sua competenza e che all'attore non manca la capacità legittima di stare in giudizio, deve al più presto con un suo decreto ammettere o respingere il libello".

risposte di citazione, il giudice definisce i termini della controversia, salvo cause più difficili.

I termini della controversia, una volta stabiliti, possono essere mutati solo con nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di parte e dopo avere udito l'altra o le altre.

Bisogna tener presente però che se nessun atto processuale è posto dalla parte per sei mesi, senza che vi si opponga alcun impedimento, l'istanza va in perenzione, ossia vengono estinti gli atti del processo, ma non quelli della causa, che possono valere anche in successive istanze (can. 1522).

Costituitosi il rapporto processuale dopo la contestazione della lite, inizia la fase istruttoria, destinata all'acquisizione delle prove, al fine di provare i fatti inerenti alla causa¹⁸.

I mezzi di prova che il codice di diritto canonico stabilisce consistono in: dichiarazioni delle parti; prova documentale; testimoni e testimonianze; perizie; di essi saranno trattati nello specifico le dichiarazioni delle parti.

¹⁸ M. PETRONCELLI, *Diritto Canonico, op. cit.*, 375 – 385.